

NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

E ALTRI BENEFICI

Ampliata la platea dei beneficiari ed introdotte ulteriori forme di sostegno

di Vincenzo Pollastrini

Decreto legge 9 novembre 2020, n.149

Aggiorniamo quanto già riportato su questo sito il 29 ottobre, alla luce delle modifiche introdotte con il più recente decreto

I contributi a fondo perduto, che riguardano ora **soltanto i settori direttamente danneggiati** dalle misure restrittive, sono stati **estesi ad attività prima non comprese, e differenziati per zone**

Per **alcuni settori** sono **augmentati gli importi** dei ristori concessi

Per verificare se la propria attività è ammessa ai contributi occorre scorrere **l'elenco di seguito riportato**

Il decreto prevede **un'estensione anche ad altre attività** (non comprese nell'elenco) gravemente pregiudicate dalle misure restrittive. **In tal caso però occorre attendere uno o più decreti applicativi** (saranno il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare tale ulteriore valutazione)

Il decreto contiene ulteriori misure (es. credito di imposta sui **canoni di locazione**, cancellazione seconda rata **IMU**, **sospensione di alcuni versamenti** tributari) con differenze, a seconda dei casi, per zone e/o attività

ECCO I SETTORI INTERESSATI E LE CONDIZIONI DI LEGGE (TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE)

Occorre **partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020** con **attività prevalente in uno dei seguenti codici**.

Il contributo **non spetta** a chi ha **attivato** la partita IVA **dal 25 ottobre 2020**.

Non basta.

E' anche necessario che l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** del mese di **aprile 2020** sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019** (ciò che equivale alla **riduzione di oltre un terzo**). Come già in passato, per collocare correttamente fatturato e corrispettivi nei mesi di competenza, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione (si rinvia al nostro precedente articolo).

Se la **partita IVA** è stata **attivata a partire dal 1° gennaio 2019** (sempre nell'ambito dei settori indicati) **la condizione del calo di fatturato non è richiesta**.

Le percentuali riportate a fianco, rispetto ad ogni attività, come vedremo, vengono utilizzate per il calcolo del contributo.

Abbiamo sottolineato le attività prima non ammesse (e ora inserite).

493210 Trasporto con taxi **100%**

493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente **100%**

493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano **200%**

522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA **100%**

551000 Alberghi **150%** (**200%** con domicilio fiscale o sede operativa **in zona rossa o arancione**)

552010 Villaggi turistici **150%**

552020 Ostelli della gioventù **150%**

552030 Rifugi di montagna **150%**

552040 Colonie marine e montane **150%**

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence **150%**

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole **150%**

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte **150%**

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero **150%**

561011 **Ristorazione con somministrazione** **200%**

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole **200%**

561030 **Gelaterie e pasticcerie** **150%** (**200%** con domicilio fiscale o sede operativa **in zona rossa o arancione**)

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti **150%** (**200%** con domicilio fiscale o sede operativa **in zona rossa o arancione**)

561042 Ristorazione ambulante **200%**

561050 Ristorazione su treni e navi **200%**

562100 **Catering per eventi, banqueting** **200%**

563000 **Bar e altri esercizi simili senza cucina** **150%** (**200%** con domicilio fiscale o sede operativa **in zona rossa o arancione**)

591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi **200%**

591400 Attività di proiezione cinematografica **200%**

749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport **200%**

773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi **200%**

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento **200%**

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca **200%**

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici **200%**

823000 **Organizzazione di convegni e fiere 200%**

855209 **Altra formazione culturale 200%**

900101 Attività nel campo della recitazione **200%**

900109 Altre rappresentazioni artistiche **200%**

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli **200%**

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche **200%**

900309 Altre creazioni artistiche e letterarie **200%**

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche **200%**

920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) **200%**

931110 Gestione di stadi **200%**

931120 Gestione di piscine **200%**

931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti **200%**

931190 Gestione di altri impianti sportivi nca **200%**

931200 Attività di club sportivi **200%**

931300 Gestione di palestre **200%**

931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi **200%**

931999 Altre attività sportive nca **200%**

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici **200%**

932910 Discoteche, sale da ballo night club e simili **400%**

932930 Sale giochi e biliardi **200%**

932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca **200%**

949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby **200%**

949990 Attività di altre organizzazioni associative nca **200%**

960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) **200%**

960420 Stabilimenti termali **200%**

960905 Organizzazione di feste e cerimonie **200%**

493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca **100%**

503000 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) **100%**

619020 Posto telefonico pubblico ed internet point **50%**

742011 Attività di fotoreporter **100%**

742019 Altre attività di riprese fotografiche **100%**

855100 Corsi sportivi e ricreativi **200%**

855201 Corsi di danza **100%**

920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone **100%**

960110 Attività delle lavanderie industriali **100%**

477835 Commercio al dettaglio di bomboniere **100%**

522130 Gestione di stazioni per autobus **100%**

931992 Attività delle guide alpine **200%**

743000 Traduzione e interpretariato **100%**

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto **50%**

910100 Attività di biblioteche ed archivi **200%**

910200 Attività di musei **200%**

910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili **200%**

910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali **200%**

205102 Fabbricazione di articoli esplosivi **100%**

**SOGGETTI CHE HANNO GIA' BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO**

Si tratta del fondo perduto già erogato dall'Agenzia delle Entrate (e non restituito) secondo la domanda a suo tempo presentata ai sensi dell'art.25, D.L. n.34/2020. **Sarà la stessa Agenzia delle Entrate a provvedere all'accREDITAMENTO diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.**

La norma non spiega **cosa accade se nel frattempo il precedente conto corrente è stato chiuso.** Nel caso, si consiglia di verificare la situazione con lo Studio (eventualmente valutando la possibilità di inviare una nuova domanda).

Il contributo si calcola **applicando la percentuale** riportata a fianco del proprio codice attività **al contributo in precedenza ricevuto.**

In ogni caso il contributo non può superare il **limite massimo** di € **150.000.**

Se la **partita IVA** è stata **attivata a partire dal 1° gennaio 2019** (sempre nell'ambito dei settori indicati), circostanza che esclude la necessità di verificare il calo di fatturato, il contributo si calcola applicando **detta percentuale agli importi di € 1.000 per le persone fisiche, e di € 2.000 per gli altri soggetti.**

Esempio: un bar (con percentuale pari al 150%) che ha già ottenuto un contributo di € 2.000, attivo prima del 1° gennaio 2019, riceverà ora un contributo di € 3.000 (2000 x 150%).

Un bar (150%) aperto a partire dal 1° gennaio 2019 riceverà un contributo di € 1.500 (1000 x 150%) se si tratta di persona fisica (ditta individuale), di € 3.000 (2000 x 150%) se si tratta di società.

SOGGETTI CHE NON HANNO GIA' BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.

L'accREDITO sul conto corrente **non è automatico.**

Occorre presentare **domanda** (stessa procedura dei contributi già erogati) all'Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità (web) che verranno **prossimamente stabiliti con decreto.**

Il contributo **non spetta** a coloro che hanno **cessato** la partita IVA alla data di presentazione dell'istanza. **Attenzione** dunque **alle chiusure affrettate.**

Ecco la procedura di calcolo.

Si determina la **differenza tra l'ammontare del fatturato** e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** (es. € 2.000) e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019** (es. € 10.000). Dunque, nell'esempio, € 10.000 - € 2.000 = € 8.000.

All'importo così ottenuto (nell'esempio, € 8.000) si applica una **percentuale del:**

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso (solitamente, 2019).
- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 nel periodo di imposta precedente.
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 nel periodo di imposta precedente. **A differenza del precedente contributo, non esiste più il limite massimo di € 5.000.000 di ricavi relativi al periodo di imposta precedente. Comunque, il contributo non può superare l'importo di € 150.000.**

Ma non è finita qui.

All'importo così ottenuto (che deve però essere **prima aumentato ad € 1.000** per le persone fisiche/ditte individuali e **ad € 2.000** per le società, **se inferiore** a detti importi minimi) **si applica poi la percentuale indicata** a fianco del proprio codice attività nell'elenco sopra riportato.

Proseguiamo nell'esempio del bar.

Avevamo calcolato la differenza dei fatturati, aprile su aprile, in € 8.000. Se nell'intero 2019 lo stesso bar ha fatturato, poniamo, € 150.000 (entro il limite di € 400.000), applichiamo la percentuale del 20%. Dunque € 8.000 x 20% = € 1.600.

A tale somma applichiamo infine la percentuale del 150% (riportata a fianco in tabella, rispetto all'attività indicata), ottenendo l'importo del contributo da richiedere: € 1.600 x 150% = € 2.400.

I NUOVI SETTORI (attività prevalente dichiarata ai fini Iva) **A CUI SPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NELLE SOLE ZONE ROSSE** (domicilio fiscale o sede operativa)

47.19.10 Grandi magazzini **200%**

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari **200%**

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa **200%**

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria **200%**

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine **200%**

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti **200%**

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) **200%**

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati **200%**

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori **200%**

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori **200%**

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa **200%**

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame **200%**

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico **200%**

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti **200%**

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico **200%**

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca **200%**

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati **200%**

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti **200%**

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle **200%**

47.51.50 Commercio al dettaglio di cappelli, guanti e cravatte **200%**

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio **200%**

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria **200%**

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio **200%**

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) **200%**

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato **200%**

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi **200%**

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere **200%**

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) **200%**

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti **200%**

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari **200%**

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo **200%**

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) **200%**

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) **200%**

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca **200%**

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano **200%**

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato **200%**

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati **200%**

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) **200%**

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli **200%**

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici **200%**

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne **200%**

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca **200%**

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento **200%**

- 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie **200%**
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti **200%**
- 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio **200%**
- 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso **200%**
- 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria **200%**
- 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico **200%**
- 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca **200%**
- 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) **200%**
- 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza **200%**
- 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure **200%**
- 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing **200%**
- 96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro **200%**
- 96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) **200%**
- 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca **200%**

ALTRE DISPOSIZIONI

Il nuovo contributo, per il resto, è soggetto alle stesse regole del precedente. Rinviamo a quanto già pubblicato sul nostro sito.

In estrema sintesi: il contributo **non è tassabile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap; non concorre al plafond di interessi passivi/spese generali parzialmente deducibili; la domanda vale quale **autocertificazione**, con **conseguenze penali in caso di falso** (oltre alla restituzione del contributo e alla comminazione di interessi e sanzioni amministrative); si applicano i limiti e le

condizioni per gli aiuti di Stato UE (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche).

CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE (TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE)

Per le attività indicate nel **primo** dei due elenchi (**ora ampliate**), per intenderci, l’elenco che termina con *fabbricazione di articoli esplosivi*, e **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente**, e ferme restando le altre condizioni (calo del fatturato, percentuali ammesse, ecc.) viene **esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre**.

Riguarda i canoni di locazione degli immobili ad **uso non abitativo e affitto d’azienda** di cui all’art.28 del D.L. n.34/2020. Si rinvia pertanto, per la relativa disciplina (percentuali e condizioni) ad altro nostro articolo. Anche in tal caso si applicano i limiti stabiliti dalla normativa europea.

CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE (ZONE ROSSE)

L’estensione a **ottobre, novembre e dicembre** (alle solite condizioni, *cf.* paragrafo precedente) spetta anche ad alcune attività o settori non compresi nel primo dei due elenchi, ma a condizione che abbiano la sede operativa nelle **zone rosse**.

Ecco le attività (79.1, 79.11, 79.12):

- attività delle **agenzie di viaggio**
- attività dei **tour operator**

Ecco i settori:

47.19.10 Grandi magazzini

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.51.50 Commercio al dettaglio di cappelli, guanti e cravatte

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (differenze per zone e/o attività) DI NOVEMBRE

La sospensione (IVA e ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, come meglio specificato più avanti) riguarda i seguenti contribuenti:

- ***SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE***: coloro che esercitano le **attività economiche sospese ai sensi dell'art.1 del DPCM 3 novembre 2020**: parchi tematici e di divertimento; palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; centri culturali, sociali, ricreativi; attività sportiva dilettantistica di base, scuole e attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; sale da ballo e discoteche e locali assimilati; convegni, congressi e altri

eventi; mostre, musei (per citare le principali – esistono anche casistiche subordinate a specifiche condizioni comunque da valutare).

- Nelle **ZONE ROSSE** e nelle **ZONE ARANCIONI** (domicilio fiscale, sede legale o sede operativa): coloro che esercitano le attività dei **servizi di ristorazione**.
- Nelle **ZONE ROSSE** (domicilio fiscale, sede legale o sede operativa): coloro che operano nei settori economici individuati nella **seconda lista** (vedi paragrafi iniziali), ovvero esercitano l'attività **alberghiera**, di **agenzia di viaggio** o quella di **tour operator**.

La sospensione riguarda (con riferimento ai versamenti in scadenza **nel** mese di **novembre**):

- Versamenti relativi alle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n.600/1973 (**redditi di lavoro dipendente e assimilati**) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta.
- Versamenti relativi all'**IVA**.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il **16 marzo 2021**, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU in scadenza il 16 dicembre 2020

Il beneficio riguarda soltanto **immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività sopra elencate**, a **condizione** che i relativi **proprietari** siano **anche i gestori** delle attività.

L'agevolazione dunque non spetta, per esempio, se il gestore è una società ed il proprietario uno dei soci, o altro soggetto (diverso dal gestore).

Attenzione però alle **differenze territoriali**:

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE: occorre fare riferimento alla **prima delle liste**, per intenderci, quella che comincia con *trasporto con taxi* (il decreto non chiarisce se vanno ricomprese anche le attività inserite in un secondo momento – sottolineate). Riteniamo che in sede di conversione in legge debbano essere adottate le opportune modifiche.

SOLO PER GLI IMMOBILI UBICATI NELLE ZONE ROSSE: occorre fare riferimento alla **seconda delle liste**, per intenderci, quella che comincia con *grandi magazzini*.

SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE in scadenza 30 novembre 2020 – PROROGA PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA (con differenze per attività e zone)

Il differimento (per chi ne ha diritto) consiste nella **proroga al 30 aprile 2021** del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo 2020 (periodo di imposta successivo al periodo in corso al 31 dicembre 2019 per gli infrannuali). Sebbene la norma non lo dica espressamente, si ritiene che possano rientrare nel differimento anche i versamenti di imposte che seguono le regole degli acconti IRPEF (es. cedolare secca, imposta sostitutiva dei forfetari, addizionali, IVIE e IVAFE, ecc.).

Chiariamo innanzitutto che si tratta dei soggetti che (contemporaneamente):

- esercitano **attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici** sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
- dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite** stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (**€ 5.164.569**)

Sono ricompresi anche (sempre che svolgano attività per le quali sono stati approvati gli ISA) marginali, forfetari, esclusi per altri motivi (inizio o cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell'attività, ecc.).

La norma interessa anche, di riflesso, chi, pur non applicando direttamente gli ISA, ne risulta condizionato: si pensi ai **soci di società di persone soggette ad ISA** (così come ai collaboratori delle **imprese familiari**, ai coniugi delle **aziende coniugali**, ai soci di società di capitali in **trasparenza** fiscale, ai componenti di **studi associati**). Dovrebbero restare esclusi coloro che dichiarano redditi agrari.

A questo punto però sorgono **differenze per attività e zone**.

PER TUTTE LE ATTIVITA' E SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE: occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33%** nel **primo semestre** del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

NELLA ZONA ROSSA (domicilio fiscale o sede operativa): chi opera nei settori economici indicati nella **prima lista** e nella **seconda lista** (vedi paragrafi iniziali) può beneficiare del differimento **anche in assenza del calo di fatturato**.

NELLA ZONA ARANCIONE (domicilio fiscale o sede operativa): chi eserciti l'attività di **gestione di ristorante** può beneficiare del differimento **anche in assenza del calo di fatturato**.

OPERATORI NEI CENTRI COMMERCIALI – PRODUZIONI INDUSTRIALI DEL COMPARTO ALIMENTARE E DELLE BEVANDE (TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE)

Parliamo di un **contributo a fondo perduto** spettante ai soggetti interessati dalle nuove misure restrittive, che siano:

- operatori con sede operativa **nei centri commerciali**, ovvero
- operatori delle **produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**

Tuttavia, per presentare l'istanza, occorre **attendere un provvedimento applicativo** (il contributo è riconosciuto nell'anno **2021**).

I soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle indicate nella **prima lista**, potranno ottenere un contributo a fondo perduto **entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto** previsto nel precedente decreto (n.137/2020).

I soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle **non indicate nella prima lista** (ciò che non sembra necessariamente comprendere soltanto chi è incluso nella seconda lista) potranno ottenere un contributo a fondo perduto alle condizioni stabilite nel precedente decreto: fatturato e corrispettivi di **aprile 2020 inferiori ai due terzi** di fatturato e corrispettivi di aprile 2019 (non occorre il calo per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 – anche se, sul punto, la norma palesa alcune contraddizioni che andranno chiarite). Il contributo è determinato **entro il 30 per cento del valore calcolato** sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti nel primo decreto di concessione (n.34/2020, art.25, commi 4, 5, 6 – si veda, per quanto applicabile, il nostro articolo pubblicato sul sito il 14 giugno 2020).

ALTRE DISPOSIZIONI

Il decreto contiene altre disposizioni, che elenchiamo insieme alle disposizioni contenute nel decreto precedente.

Oltre a quelle in materia di **lavoro** (che verranno esaminate in successivo articolo), ricordiamo, in estrema sintesi:

- Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure esecutive sull'abitazione principale.
- Alcune estensioni temporali per il **tax credit vacanze**.
- Proroga al **10 dicembre 2020** per la presentazione della dichiarazione dei **sostituiti di imposta**.
- Bonus **baby sitting**.
- Fondi ad alcune specifiche attività (per i quali occorrono però decreti applicativi): società e **associazioni sportive dilettantistiche; terzo settore**; imprese operanti nelle filiere **agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**; attività **culturali e turismo**; **export** e sistema delle **fiere internazionali**.

Anzio, 11 novembre 2020